

## PROCEDURA PER RICHIEDERE IL SOSTEGNO

Per ottenere il sostegno è necessario essere in possesso della **certificazione L. 104/92 e del CIS** (Certificato per l'integrazione scolastica). Entrambi vanno consegnati in segreteria e devono essere protocollati.

### **Per ottenere il riconoscimento della legge 104/92:**

- 1 Recarsi presso il proprio medico curante il quale compilerà un certificato telematico con la richiesta di visita medica presso la Commissione Asl - INPS.
- ATTENZIONE: non tutti i pediatri hanno il software per inoltrare la richiesta; in questo caso sarà il CAF a fornire una serie di nominativi di pediatri in grado di inoltrare la domanda.
- 2 Il medico curante deve rilasciare all'interessato la ricevuta con il codice attestante l'avvenuta richiesta on line.
  - 3 Entro 90 gg il genitore deve recarsi a un patronato/CAF e fare richiesta di visita all'INPS in via telematica (verrà richiesto il codice presente nella ricevuta del medico curante).
  - 4 Detta procedura darà la data della visita che sarà effettuata entro 30 gg.
  - 5 L'interessato, dopo la visita, riceverà a casa la comunicazione sull'esito della stessa dall'INPS.

### **Per ottenere il CIS (certificato di integrazione scolastica):**

La certificazione ai fini scolastici può essere rilasciata esclusivamente dai servizi competenti dell'Azienda sanitaria di residenza (Servizio di tutela salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva/ASL).

La circolare esclude la competenza certificatoria precedentemente riconosciuta ai Centri specialistici ospedalieri o universitari, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Centri convenzionati e accreditati che ora possono solo redigere la Diagnosi funzionale.

Il CIS viene rilasciato dalla ASL esclusivamente a chi è già in possesso della certificazione dell'handicap (L. 104/92) o, in casi di particolare gravità, anche a chi dimostri di averne avviata la procedura.<sup>1</sup>

## PER GLI ALUNNI GIÀ IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE

È importante controllare le scadenze

- ◆ della certificazione **L. 104/92**: spetta all'INPS contattare la famiglia per dare un appuntamento e rinnovare la certificazione; di norma ciò avviene ma talvolta la visita è fissata dopo la scadenza del documento; in questo caso la certificazione è da ritenersi valida fino al rinnovo, anche se scaduta (da qualche mese al massimo però, non da anni). È tuttavia consigliabile giocare d'anticipo e contattare l'INPS circa tre mesi prima della data di scadenza per chiedere la visita al fine di

<sup>1</sup>Nel CIS sono indicati:

- i dati anagrafici dell'alunno/a
- la diagnosi col relativo codice nosografico (ICD 10)
- l'assegnazione per l'alunno/a di insegnante di sostegno/assistenza educativa/assistenza di base
- la scadenza

ottenere il rinnovo. Una volta ottenuto va consegnato sia alla scuola che alla ASL.

- ◆ del **CIS**: di solito è previsto a ogni passaggio di ordine di scuola; il rinnovo va richiesto dalla famiglia alla ASL e, una volta ottenuto, consegnato in segreteria.

“Le Certificazioni per l’inclusione scolastica già rilasciate rimangono valide fino alla data di scadenza. Il rinnovo viene effettuato dal TSMREE di residenza dell’alunno secondo le procedure di cui alla presente nota.

**Le Certificazioni per l’integrazione scolastica rilasciate ad alunni con disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico, disabilità intellettiva e gravi disabilità neuromotorie e neurosensoriali, si intendono automaticamente rinnovate in via provvisoria, in attesa del riconoscimento di disabilità della legge n° 104/92.**

Le Certificazioni per l’integrazione scolastica prive di data di scadenza vengono revisionate, secondo le procedure contenute nella presente nota, dal TSMREE di residenza dell’alunno previo inserimento in lista di attesa, con priorità dei soggetti con disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico, disabilità intellettiva e gravi disabilità neuromotorie e neurosensoriali.”

La richiesta per l’ **AEC** e per l’**assistenza di base** (se assegnati all’alunno nel CIS) viene inoltrata dalla segreteria al XV Municipio attraverso apposita modulistica (reperibile in segreteria) e, in caso di nuova richiesta, accompagnata dalla certificazione della L 104/92.

La famiglia deve rinnovare ogni anno alla scuola la richiesta per il sostegno, per l’AEC o per entrambi attraverso appositi moduli reperibili in segreteria.

#### **N.B.**

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66**, recante "Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della **legge 13 luglio 2015, n. 107**.

Il provvedimento costituisce uno degli otto decreti attuativi della delega per riforma del sistema di istruzione scolastica (c.d. “Buona Scuola”) approvati dal Consiglio dei Ministri nella **riunione del 7 aprile 2017**.

Nello specifico, **il decreto aggiorna, riorganizza e razionalizza i provvedimenti vigenti in materia**, tenendo conto della nuova prospettiva nazionale ed internazionale dell’inclusione scolastica, riconosciuta quale identità culturale, educativa e progettuale del sistema di istruzione e formazione in Italia.

Nell’ambito della promozione dell’inclusione il decreto mette a sistema gli interventi a sostegno dell’inclusione scolastica, per armonizzare e valorizzare le politiche e la cultura inclusiva di tutti gli attori coinvolti: **interviene, in particolare, sulla revisione delle modalità e dei criteri di certificazione, la modificazione della formazione iniziale degli insegnanti di sostegno e l’obbligo di formazione sulle tematiche dell’inclusione per il personale della scuola.**

L’obiettivo principale è quello di garantire all’alunno e allo studente con disabilità certificata di poter fruire, in un’ottica ragionata, di tutti i servizi di cui ha diritto; si chiariscono inoltre i beneficiari di specifiche misure di inclusione scolastica peculiari per i minori disabili.

**In merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D. lgs. n.66/2017: [...] le innovazioni introdotte dal citato decreto legislativo decorreranno, per gli aspetti di certificazione e di conseguente ricaduta sulla didattica, dal 1° gennaio 2019, allorché il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale . Pertanto, tutte le disposizioni previste dall'articolo 5, da comma 1 a comma 5, relative alla procedura di certificazione e di documentazione per l'inclusione scolastica ed il conseguente Progetto individuale, di cui al successivo articolo 6, il Piano educativo individualizzato (articolo 7 , comma 1) e la successiva richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico (articolo 10 del citato decreto legislativo n.66/20 17) entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2019. Di contro le disposizioni relative alle modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato (articolo 7, comma 2) entreranno in vigore dal 1° settembre 2019.**